

Scheda sulla Privacy

Per comprendere la normativa in materia di privacy è necessario avere chiari i seguenti concetti e definizioni secondo quanto previsto dal codice in materia (Dlgs 196/03).

Il **testo del codice** in materia di protezione dei dati personali (testo consolidato vigente) è consultabile [on line](#).

TRATTAMENTO: (art. 4 lett. a) “qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di **dati**, anche se non registrati in una banca dati”.

DATO PERSONALE: (art. 4 lett. b) “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.

TITOLARE: (art. 4 lett. f) la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Titolare del trattamento è, nel settore non profit, sempre coincidente con una persona giuridica.

In seno ad organizzazioni molto complesse ed articolate, potrebbero, tuttavia, essere individuati più **titolari del trattamento**, corrispondenti a ciascuna struttura di vertice ed intermedia dotata di sufficiente autonomia decisionale. Potrebbero, pertanto, essere contitolari del trattamento ad esempio le “sezioni territoriali” di una unitaria organizzazione.

RESPONSABILE del trattamento (art. 4, lett. g) è colui che è preposto dal titolare al trattamento dei dati. La sua nomina è una facoltà e non un obbligo e non elimina la responsabilità del Titolare (Odv) o della persona fisica che ha svolto un trattamento illecito o dannoso.

INCARICATO: persona fisica “autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile” (art.4, lett.h). Non ha capacità decisionale autonoma: infatti, ai sensi dell’art. 30, “le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite”.

Il titolare potrà consegnare all’incaricato una **lettera di incarico** nella quale lo designa come tale, indica che trattamenti egli può svolgere, su che dati, con quali modalità e nel rispetto di quali misure di sicurezza.

INTERESSATO: (art. 4 lett. i) è la persona fisica, la persona giuridica l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.

DATI COMUNI: sono tutti quei dati non compresi nelle categorie indicate dal Codice per esempio nome e cognome, data di nascita, il codice fiscale, la residenza dei soci o dei beneficiari dei servizi svolti dall’associazione.

DATI SENSIBILI: “dati personali (non si fa riferimento quindi ad una persona giuridica) idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

DATI GIUDIZIARI: sono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di natura penale che risultino dal Casellario Giudiziale, tra cui le sentenze di condanna e i decreti penali irrevocabili, le misure di sicurezza poste a carico di un individuo, i provvedimenti di amnistia e altri.

Il garante ha regolato il trattamento di dati giudiziari con l’Autorizzazione generale 7/04.

COMUNICAZIONE DEI DATI: è l’atto di dare conoscenza di dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal responsabile, e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Obblighi in caso di comunicazione dei dati all'estero

Principio fondamentale della comunicazione dei dati all'estero è quello di cui all'art. 43 del Codice: il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta.

Se non si ottiene il consenso il trasferimento dei dati è ugualmente possibile se ricorrono le altre ipotesi di cui all'art. 43 e 44, ed in ogni caso se l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati assicura un livello di tutela delle persone adeguato (cd. principio di reciprocità).

DIFFUSIONE DEI DATI: è l'atto di dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

INFORMATIVA: la somministrazione dell'informativa è il primo e più generale degli adempimenti previsti dal Codice, che ordinariamente precede l'inizio del trattamento. L'art 13 del Codice prevede che "l'interessato deve previamente essere informato oralmente o per iscritto circa i tratti salienti del trattamento. Attraverso l'informativa l'interessato è posto in grado di esprimere consapevolmente, se richiesto, il consenso al trattamento e, in ogni caso, di esercitare i diritti che la legge gli attribuisce specificamente (art. 7) e di cui deve essere reso edotto, nella medesima informativa".

La comunicazione/consegna va fatta nel momento appena precedente a quello in cui l'interessato fornisce i suoi dati all'associazione: **in pratica la prima volta che la persona viene a contatto con l'associazione.**

L'informativa deve contenere, in modo chiaro ed esaustivo, riferimenti riguardanti:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
- le conseguenze di un eventuale rifiuto a conferire i dati
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi
- i diritti di cui all'articolo 7
- gli estremi identificativi del titolare

L'informativa:

- vale per tutti i trattamenti futuri che riguardano l'interessato, e va quindi fornita una sola volta, se il trattamento dei suoi dati non cambia e rispetta le finalità indicate nell'informativa medesima
- deve essere fornita solo a quei soggetti dei quali l'associazione raccoglie, registra o utilizza i dati, e tra costoro non rientrano quindi i beneficiari dell'attività istituzionale che l'associazione non identifica
- può essere anche orale

Per le associazioni, è utile tener presente che, poiché il titolare potrà dover comunque dimostrare di averla fornita, è evidente che una qualche forma scritta è consigliabile.

CONSENSO: il trattamento di dati personali da parte di privati o di Enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

Il consenso per il trattamento dei dati deve essere:

- espresso, cioè esplicito e manifestato in modo inequivocabile (non può essere desunto da un comportamento indiretto)
- libero, cioè manifestato liberamente dal soggetto, richiesto in termini non definitivi e non incondizionati
- specifico, ovvero riferito ad uno o più trattamenti individuati e aventi specifiche finalità
- informato, ovvero preceduto dall'informativa di cui all'art. 13
- documentato per iscritto **quando il trattamento riguarda dati sensibili**

Non è richiesto per i dati giudiziari.

Pochi sono i casi in cui l'acquisizione del consenso non è richiesta per il trattamento di dati personali (art. 24), ad esempio:

- a) l'adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
- b) l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato
- c) il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
- d) il trattamento di dati indispensabili per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo
- e) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, il trattamento di dati effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13. *Quindi se si trattano dati comuni non è necessario il consenso dell'interessato quando questi sia un socio o abbia comunque contatti regolari con l'organizzazione di volontariato e solo se il trattamento dei dati sia funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale. Sarà invece sempre necessario il consenso quando l'O.V. proceda alla*

comunicazione a terzi e alla diffusione dei dati dell'interessato.

Ancor più limitati i casi in cui il consenso non è richiesto per il trattamento di dati sensibili (art. 26 comma IV).

- la richiesta di consenso, deve essere preceduta dall'informativa di cui all'art. 13 del Codice. Informativa e richiesta di consenso possono essere contenute nella stessa pagina e quindi, invece di firmare per "presa visione" dell'informativa, l'interessato firmerà per autorizzazione/consenso al trattamento
- il consenso va acquisito una sola volta se il trattamento dei dati non cambia e rispetta le finalità indicate nell'informativa medesima
- ai sensi dell'art.26, i dati sanitari, ovvero quei dati idonei a rivelare lo stato di salute, non possono essere diffusi, nemmeno su consenso dell'interessato
- il consenso va richiesto solo a quei soggetti dei quali l'O.V raccoglie, registra o utilizza i dati, e tra costoro non rientrano quindi i soggetti beneficiari dell'attività istituzionale che l'O.V **non** identifica
- se l'associazione ha chiesto e ottenuto il consenso nel vigore della vecchia legge (la L. n. 675/96) non avrà l'obbligo di acquisirlo nuovamente, a meno che i trattamenti che svolge si siano a tal punto modificati da richiedere un'autonoma manifestazione di volontà dell'interessato

Forma del consenso:

- per quanto riguarda i **nuovi aderenti** l'informativa e la richiesta di consenso possono essere allegati alla domanda di adesione all'associazione, o scritti nel retro (anche se il consenso non sarebbe necessario, per maggiore tutela è bene richiederlo)
- la richiesta di consenso - se riguarda il trattamento di dati "comuni" - può essere anche spedita **via fax o via e-mail**, anche insieme all'informativa

Nel primo caso, però, potrebbe non ritenersi sufficiente per l'associazione conservare la ricevuta di avvenuto invio - un consenso espresso si può infatti configurare solo se l'interessato rispedisce il fax firmato (o lo faccia pervenire firmato in associazione).

Se la richiesta di consenso è inoltrata via e-mail potrebbe forse bastare un e-mail di "conferma" (che l'Odv potrà stampare e conservare) da parte dell'interessato, quando però gli sia stato reso chiaramente noto che il messaggio di risposta sarà inteso quale autorizzazione al trattamento; la richiesta di consenso può essere anche allegata in un file (word) che prevede la possibilità di barrare le caselle corrispondenti.

LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE: il titolare del trattamento di dati sensibili, ai sensi dell'art. 26 comma 1, deve acquisire, oltre che il consenso scritto dell'interessato, anche la previa autorizzazione del Garante.

Il Garante ha emanato 7 autorizzazioni generali (con scadenza al 31.12.05 salvo proroghe) alle quali attenersi.

Le OO.VV. e gli altri Enti non Profit non devono quindi chiedere autorizzazione, avendo il Garante provveduto a rilasciare la 2 e la 3 alla quale devono attenersi.

- n.1/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
- n.2/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (*di interesse soprattutto del personale medico e paramedico*)
- n.3/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di organismi di tipo associativo e delle fondazioni
- n.4/2004: autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte dei liberi professionisti
- n.5/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di privati
- n.6/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati
- n.7/2004: autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici economici e di soggetti pubblici

Il **testo integrale delle autorizzazioni** del garante 2004 è consultabile

[on line](#).

NOTIFICAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: con il Codice l'obbligo di notifica non è più una regola generale ma una eccezione, e va adempiuto solo nelle ipotesi tassativamente indicate nell'art.37 del Codice.

Con provvedimento n. 1/2004 del 31 marzo 2004 il Garante ha ridotto ulteriormente l'obbligo di notifica rispetto all'originaria previsione dell'art. 37.

Il **testo integrale del provvedimento** è consultabile [on line](#).

MISURE DI SICUREZZA: si tratta di accorgimenti, procedure e strumenti di custodia e controllo informatico e non informatico dei dati che hanno lo scopo "di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati

stessi di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31).

Misure minime di sicurezza: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31. Sono specificate nel Codice e nell'allegato B: Disciplinare Tecnico, il quale ha un valore di regolamento per consentire aggiornamenti sulla base dell'evoluzione tecnologica (vedi [testo integrale del disciplinare tecnico](#)).

Trattamenti con strumenti elettronici/informatici

Sono previste le seguenti misure minime:

- autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica. Le credenziali di autenticazione di norma consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato (user) associato ad una parola chiave riservata (password) conosciuta soltanto dal medesimo.
- utilizzazione di un sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. Si ha quando il sistema informatico predisposto dal Titolare distingue due o più "profili" ovvero decida che 1 o alcuni incaricati possano svolgere solo determinati trattamenti e quindi possano accedere solo ad alcuni ambiti. I profili possono riguardare "ciascun incaricato" ma anche "classi omogenee di incaricati", e devono essere individuati prima del trattamento.
- **redazione del Documento Programmatico di Sicurezza** per i titolari di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari effettuato con strumenti elettronici

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative
- previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti
- previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA: è una delle più importanti misure minime di sicurezza. La redazione del DPS non può essere il punto di partenza di un'analisi del trattamento dei dati, ma una verifica della correttezza di quanto già si è fatto e un programma di quanto resta da fare.

In sede di prima applicazione nel 2005 il termine per la redazione del documento è stato prorogato al 31.12.05, poi dovrà essere redatto entro il 31.03 di ogni anno.

Non deve essere comunicato ma conservato presso la sede dell'associazione, e a rigore deve avere data certa, cioè deve essere possibile risalire al giorno in cui è stato scritto e firmato.

Le linee guida dettate dal Garante per la compilazione del Documento programmatico in materia di sicurezza standard sono consultabili [on line](#).

Deve contenere idonee informazioni riguardo:

1. l'elenco dei trattamenti di dati personali
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati
3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati
4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità
5. descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento
6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, sia al momento dell'ingresso in servizio, sia in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali
7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: nel caso di rapporti con la pubblica amministrazione (es. convenzione, accreditamento, stretta collaborazione all'interno delle strutture sanitarie o socio/assistenziali) è solito per una organizzazione trattare dati personali forniti da enti e strutture pubbliche (es. dei beneficiari dell'attività svolta in convenzione).

Il Codice prevede una disciplina particolare (art. 18 e 20) quando un trattamento dei dati è svolto da un "soggetto

pubblico”.

Il Codice non prevede alcuna espressa eccezione alle norme generali se il trattamento è svolto da una organizzazione nell'ambito di un rapporto con la P.A., quindi l'organizzazione dovrà adempiere a tutte le norme della privacy riferite ai soggetti privati.

Potrebbero però porsi in concreto alcune difficoltà ad individuare i diversi soggetti del trattamento nel caso in cui le OOVV si trovino a collaborare con la P.A. Il problema, poi, come si vedrà in seguito, assume rilevanza anche per stabilire se al privato possa applicarsi lo statuto previsto per il soggetto pubblico.

Tale quesito era stato posto al Garante, il quale ha osservato come non sia possibile dare una soluzione univoca, molto dipendendo dalle circostanze del caso, poiché differenti sono i rapporti che possono instaurarsi tra P.A. e privato: “in tali ipotesi è necessario verificare qual è il ruolo assunto in concreto dal privato (...) il quale può essere considerato come:

- un collaboratore esterno del soggetto pubblico che coadiuva l'amministrazione trattando dati personali anche al di fuori della relativa struttura, ma nell'ambito di un'attività che ricade nella sfera di titolarità e di responsabilità dell'amministrazione stessa
- una figura soggettiva del tutto distinta dall'amministrazione, che decide autonomamente in ordine al trattamento delle informazioni e si assume, in concreto, ogni responsabilità in proposito

Nel primo caso (...), il privato è parte sostanziale della struttura pubblica ed è quindi vincolato ad utilizzare i dati per le sole finalità perseguite dall'amministrazione in base al particolare regime previsto per quest'ultima.

In questo stesso caso si rende necessario un apposito atto scritto dell'amministrazione (anche nell'ambito di una disposizione inserita in un articolo di una convenzione, oppure in un provvedimento amministrativo o in un atto di diritto privato), che deve indicare, nei confronti del privato cui è stato demandato il trattamento, chi svolga il ruolo del responsabile. E' necessario inoltre che i dipendenti della struttura privata operino in qualità di incaricati del trattamento, sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del titolare e del responsabile.

Nel secondo caso, invece, il privato deve essere considerato come un soggetto autonomo che tratta i dati in base alle regole previste per i soggetti privati e per gli enti pubblici economici - e che è quindi tenuto a valutare l'esigenza di richiedere un consenso agli interessati” (Parere del Garante privacy 29 luglio 1998).

Il parere del Garante specifica quindi a chiare lettere che le circostanze concrete hanno grande rilevanza nei rapporti tra ente privato e P.A. e quindi è evidente come, nel caso in cui una O.V. svolga attività in regime di convenzione con la P.A., sia opportuno porsi il problema di come regolamentare l'aspetto della privacy.

Così, ad esempio, nel caso in cui una O.V. venga incaricata di gestire il censimento di un certo tipo di realtà (ad esempio il numero di anziani che svolgono un certo tipo di attività), la posizione di titolare del trattamento potrebbe permanere in capo alla P.A. la quale, con apposito atto, potrebbe proporre la O.V. nel ruolo di responsabile del trattamento. Facendo invece l'esempio in cui una O.V. prenda in gestione una palestra, e quindi sia questa a raccogliere i dati di coloro che accedono o si iscrivono ai corsi etc., alla O.V. potrebbe essere riconosciuta la posizione di titolare del trattamento in quanto alla stessa O.V. spettano le prerogative di tale soggetto senza alcuna influenza decisionale da parte della P.A. Vista la grande importanza che la precisa individuazione dei diversi soggetti ha sotto il profilo dei doveri e delle responsabilità è auspicabile che la precisa definizione dei ruoli in materia di privacy costituisca oggetto di apposita pattuizione in ogni rapporto di collaborazione/convenzione che lega la P.A. e le OOVV.

SANZIONI: il mancato rispetto delle norme del Codice può comportare l'applicazione di sanzioni sia **penali** che **amministrative** e può anche causare per l'associazione l'**obbligo di risarcire i danni** causati a terzi da un trattamento illegittimo ai sensi dell'art. 2050 del C.C.

Le sanzioni penali e amministrative possono anche essere irrogate come conseguenza di accertamenti compiuti, ad esempio, dalla Guardia di finanza relativi al rispetto della normativa sulle ONLUS, qualora nel corso di tali accertamenti siano comunque risultati inadempimenti al Codice della Privacy.

Le richieste di risarcimento danni in sede civilistica sono avanzate direttamente da chi ritiene di essere stato danneggiato da un comportamento contrario al rispetto delle norme del Codice.

Esaminandole in dettaglio si possono evidenziare:

Sanzioni penali

Le sanzioni penali sono previste sostanzialmente da tre norme:

- Art. 167 che punisce il trattamento illecito di dati
- Art. 168 che punisce la falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
- Art. 169 che punisce l'inosservanza delle misure di sicurezza

La pena consiste, a seconda della norma violata, nella **reclusione da sei mesi** ad un massimo di ben **tre anni** (nel caso di

mancato rispetto delle norme sulle misure di sicurezza è prevista in alternativa la pena dell'ammenda da € 10.000 a € 50.000). RAVVEDIMENTO: è possibile regolarizzare la posizione, pagando però un'ammenda di € 12.500.

La pena viene irrogata a carico delle persone fisiche (responsabile del trattamento e/o incaricati che non hanno rispettato le norme del codice e le disposizioni della lettera di incarico, ma anche il Presidente o i membri del Consiglio direttivo se non hanno preso le decisioni dovute in materia di redazione di DPS o di misure minime di sicurezza da adottare).

Sanzioni amministrative

Sono irrogate a carico della persona o delle persone fisiche (responsabile e/o incaricati) che hanno tenuto il comportamento causa della sanzione.

La sanzione però può colpire a titolo solidale anche l'associazione (se l'illecito è compiuto da suoi dipendenti), il proprietario della cosa che è servita per commettere l'infrazione, la persona che aveva la vigilanza su chi ha commesso l'illecito, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. In questi casi però è possibile per questi soggetti un'azione di rivalsa nei confronti dell'autore materiale dell'illecito (azione di regresso).

Le fattispecie previste sono 4:

- Art. **161** che punisce la mancata informativa (orale o scritta) prevista dall'art. 13
- Art. **162** che punisce la cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
- Art. **163** che punisce invece l'omessa o l'incompleta notificazione al Garante (quando è dovuta)
- Art. **164** che punisce l'omessa informazione o l'omessa esibizione richiesti dal Garante

In questi casi è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro che varia, a seconda della norma violata, da un minimo di € 500 a un massimo di € 60.000; inoltre può essere applicata (è sempre prevista in caso di violazione dell'art. 163) anche la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.